



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

in persona dei giudici:

dott. Ulisse Forziati	Presidente
dott. Valerio Colandrea	Giudice estensore
dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nel processo civile iscritto al n. 29069/2021 R.G., riservato in decisione all'udienza del 23 dicembre 2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;

processo pendente tra:

Parte_1 nata a Ischia il 23/02/1954 (codice fiscale: *C.F._1*), rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Maria Ida Miele (codice fiscale: *C.F._2* domicilio digitale: *Email_1*), con studio in Napoli, alla Via del Rione Sirignano n. 6;

PARTE OPPONENTE

E

Controparte_1 con sede legale in Napoli, al Molo Beverello snc – Palazzina Volaviamare (codice fiscale: *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. *Parte_2*, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Francesco Fimmanò (codice fiscale: *C.F._3*), dall'avv. Antonio Cimmino (codice fiscale: *C.F._4*) e dall'avv. Valentina Picascia (codice fiscale: *C.F._5*), con studio in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E1;

PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 23 dicembre 2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni richiamando gli atti di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1. Il procedimento monitorio ed il decreto ingiuntivo.

Con ricorso depositato in data 03/03/2021 la società *Controparte_1* domandava al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'Impresa, pronunciarsi ingiunzione di pagamento ex artt. 633 e seguenti c.p.c. in danno di *Parte_1* per il complessivo importo di euro 675.730,78.

Al riguardo, premetteva che *Parte_1* era titolare di una partecipazione pari al 33% del capitale sociale e che la stessa aveva rivestito – nel periodo dal 12/07/2006 al 09/05/2019 – vari incarichi gestori quale consigliere di amministrazione, amministratore unico ed amministratore delegato.

Nel merito, deduceva di essere titolare di plurime ragioni di credito per erogazioni eseguite in favore della stessa e, a questo proposito, invocava un triplice ordine di crediti risultanti dalla propria documentazione contabile.

Anzitutto, postulava di aver eseguito anticipazioni/pagamenti per conto della socia nel periodo dal 31/12/2006 al 19/12/2013 per complessivi euro 307.545,78.

Sotto questo profilo, richiamava:

- a) il credito di euro 170.430,78 asseritamente pervenuto dalla società *CP_2* *Parte_3* in ragione della vendita a *Parte_1* di n. 330.000 azioni della TMS S.r.l., già *Controparte_1* (vendita perfezionata in data 18/12/2001);
- b) il credito di euro 99.000,00 per il pagamento asseritamente eseguito, sempre per conto di *Parte_1*, nell'ambito della transazione perfezionata con il Gruppo D'Abundo in data 21/01/2012;
- c) il credito di euro 38.115,00 per il pagamento asseritamente eseguito per conto di *Parte_1* nella propria qualità di socia al 33% della Società Armatoriale Napoletana S.p.A. nell'ambito della transazione intercorsa con gli eredi *Per_1*.

In secondo luogo, postulava di aver eseguito plurimi bonifici sul conto corrente di *Controparte_3* con la causale "anticipazione" per l'importo complessivo di euro 172.324,00 (e, segnatamente, i bonifici del 21/06/2016 per euro 20.000,00, del 18/07/2016 per euro 20.000,00, del 22/08/2016 per euro 17.000,00, del 22/09/2016 per euro 17.000,00, del 21/10/2016 per euro 17.000,00, del 14/11/2016 per euro 15.000,00, del 13/12/2016 per euro 20.000,00, del

15/12/2016 per euro 10.000,00, del 16/12/2016 per euro 10.000,00, del 19/12/2016 per euro 10.000,00 e del 18/01/2017 per euro 16.000,00).

In terzo ed ultimo luogo, postulava di aver eseguito pagamenti su richiesta di [...] *Parte_1* in relazione a fornitori personali della stessa a mezzo emissione di assegni circolari per complessivi euro 195.861,00.

Sotto questo profilo, richiamava:

- a) l'assegno n. 5110110403-08 emesso dalla Banca di Credito Popolare in data 19/12/2016 per euro 4.500,00 in favore dell'avv. Maria Teresa Buono;
- b) l'assegno n. 5205676838-11 emesso dalla Banca di Credito Popolare in data 19/12/2016 per euro 50.000,00 in favore di *CP_4*
- c) l'assegno n. 5205676839-12 emesso dalla Banca di Credito Popolare in data 19/12/2016 per euro 31.550,00 in favore di *CP_4*
- d) l'assegno n. 8020030497-11 emesso dalla Banca Credem S.p.A. in data 20/06/2017 per euro 25.000,00 in favore dell'avv. Ferdinando Accinni;
- e) l'assegno n. 9020020169-04 emesso dalla Banca Credem S.p.A. in data 20/06/2017 per euro 84.811,00 in favore della società Regine Giuseppa s.n.c. di Costagliuolo Margherita.

A sostegno della domanda di ingiunzione la società ricorrente produceva documentazione relativa ai rapporti originanti i pretesi crediti, rilevando, altresì, come gli importi richiesti fossero stati regolarmente inseriti nelle scritture contabili (e, segnatamente, nella scheda contabile "crediti vs soci") e, in ogni caso, fossero stati riconosciuti nei bilanci di esercizio al 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018.

All'esito di richiesta di chiarimenti/integrazione formulata dal giudice ai sensi dell'art. 640, primo comma, c.p.c. in ordine ai crediti derivanti dalla vendita delle quote della TMS S.r.l., dalla transazione con il gruppo D'Abundo e con gli eredi *Per_1* e dai pagamenti a mezzo assegni dell'importo di euro 109.811,00 (in favore dell'avv. Ferdinando Accinni e della società Regine Giuseppa s.n.c. di Costagliuolo Margherita), la società ricorrente depositava, altresì, gli estratti autentici delle scritture contabili con allegata certificazione notarile.

Con decreto n. 7669 dell'11/10/2021, quindi, il Tribunale rilevava che il credito complessivamente azionato risultava certo, liquido ed esigibile nei limiti della minor somma di euro 437.911,00 e, segnatamente, con riferimento "alle somme pagate su disposizione dell'ingiunta ed alle anticipazioni effettuate come da bonifici allegati"; in via consequenziale, ingiungeva a *Parte_1* il pagamento della predetta minor somma rispetto a quella oggetto di domanda.

§ 2. L'opposizione al decreto ingiuntivo, le ulteriori domande delle parti e lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 25/11/2021 *Parte_1* conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'Impresa, la società *CP_1* [...] spiegando opposizione al sopra richiamato decreto ingiuntivo n. 7669 dell'11/10/2021.

Al riguardo, l'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto per assoluta incertezza circa le somme oggetto di ingiunzione di pagamento; sotto questo profilo, in particolare, rilevava come non fosse possibile determinare le modalità con cui il giudice aveva individuato la somma di euro 437.911,00 (rispetto a quella oggetto della domanda della società) e, quindi, quali voci fossero state escluse per difetto di prova.

In ogni caso, contestava, nel merito, l'esistenza di ciascuno dei crediti azionati con l'originario ricorso per ingiunzione.

A questo proposito, l'opponente formulava, anzitutto, una serie di censure in ordine alla prima tipologia di crediti azionati dalla società ricorrente (ovverosia, le pretese anticipazioni/pagamenti per conto della socia nel periodo dal 31/12/2006 al 19/12/2013), sia pur sottolineando come – alla luce del tenore della motivazione del decreto ingiuntivo – essi dovessero considerarsi essere stati, in realtà, esclusi dall'ingiunzione di pagamento pronunciata dal Tribunale.

In particolare, circa il credito di euro 170.430,78 asseritamente nascente dal pagamento operato dalla società *Parte_4* l'opponente rilevava in buona sostanza che: a) il credito in questione si sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione sia quinquennale, che decennale (risalendo la vendita al 2001 e non avendo avuto luogo atti interruttivi della prescrizione in data antecedente alle relative scadenze); b) in ogni caso, esso sarebbe stato fondato unicamente sulla copia di una fattura (la n. 23 del 31/12/2001 peraltro per il minor importo di euro 168.300,00) mai ricevuta e della quale veniva disconosciuta anche la conformità all'originale ex art. 2719 cod. civ.; c) altresì, la fattura sarebbe stata riferibile ad un soggetto diverso (la società *Parte_4* e non già la *Controparte_1* e non sarebbe stata fornita prova dell'eventuale pagamento eseguito dalla *Controparte_1* né dell'acquisto delle quote a monte.

Circa il credito di euro 99.000,00 asseritamente nascente dall'esecuzione dei pagamenti a cura della *Controparte_1* per conto di *Parte_1* nell'ambito dell'accordo transattivo con il gruppo D'Abundo l'opponente rilevava che: a) gli importi in questione sarebbero stati, in realtà, dovuti dalla *Controparte_1* e non già dai soci (i quali si sarebbero limitati a sottoscrivere le cambiali per avallo, assumendo,

conseguentemente, la mera posizione di garanti del debito della società); b) in ogni caso, non sarebbe stata fornita prova del pagamento delle cambiali; c) ancora, l'art. 8) dell'accordo transattivo del dicembre 2011 avrebbe previsto che le controversie sulla interpretazione ed esecuzione dell'accordo dovessero essere devolute ad un collegio arbitrale, con conseguente difetto di giurisdizione/competenza del tribunale ordinario.

Circa il credito di euro 38.115,00 asseritamente nascente dal pagamento eseguito per conto di *Pt_1* *Parte_1* nella propria qualità di socia al 33% della Società Armatoriale Napoletana S.p.A. nell'ambito della transazione intercorsa con gli eredi *Per_1* l'opponente rilevava che: a) la documentazione a sostegno di tale preteso credito sarebbe stata costituita unicamente da un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. al quale avevano preso parte altri soggetti, evidenziando, sul punto, come l'obbligazione di pagamento fosse stata assunta esclusivamente dalla Società Armatoriale Napoletana S.p.A. e dalla *Controparte_1* b) in ogni caso, non sarebbe stata fornita prova dei pagamenti asseritamente eseguiti; c) in ultimo ed in via subordinata, la quantificazione della somma in euro 38.115,00 sarebbe stata errata, corrispondendo il 33% di euro 100.000,00 alla minor somma di euro 33.000,00.

In secondo luogo, l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito restitutorio di euro 172.324,00 asseritamente nascente dai bonifici eseguiti in proprio favore con la causale "anticipazioni".

A questo proposito, rilevava che: a) la documentazione depositata sarebbe stata costituita da copie di disposizioni di bonifici prive di data e da report privi di firma o di qualsivoglia crisma di autenticità (con conseguente disconoscimento degli stessi) e, quindi, essa sarebbe stata inidonea a dimostrare l'effettivo addebito delle somme sul conto corrente della società *Controparte_1* e l'accredito in favore di *Parte_1* ; b) in ogni caso, l'importo totale dei bonifici non sarebbe stato pari alla somma richiesta di euro 172.324,00, bensì alla minor somma di euro 172.000,00; c) ancora, le somme in questione sarebbero state, in realtà, corrisposte per finanziare la società *Parte_5* [...] (amministrata dall'altra socia *Parte_6*) facente parte del gruppo *Pt_1* circostanza emergente dalla relazione del collegio sindacale allegata al verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2016 (nella quale si sarebbe dato conto di tale destinazione delle anticipazioni); d) in ultimo ed in via subordinata per l'eventualità di riconoscimento del credito della società, le anticipazioni eseguite avrebbero dovuto essere considerate quali acconti sui dividendi spettanti alla socia.

In terzo luogo, l'opponente eccepiva l'inesistenza del credito di euro 195.861,00 asseritamente nascente dai pagamenti eseguiti per fornitori personali della *Pt_1*

Al riguardo, evidenziava che i pagamenti in questione sarebbero stati riferibili a fornitori della *Controparte_1* in ogni caso, disconosceva la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., del documento costituente l'allegato n. 5 della produzione monitoria della società, rilevando, altresì, come esso non fosse idoneo a fornire prova di alcun credito della società e come, in ogni caso, esso non comprendesse gli ulteriori assegni circolari per i pagamenti eseguiti in favore dell'avv. Ferdinando Accinni e della società Regine Giuseppa s.n.c. di Costagliuolo Margherita; sottolineava come la richiesta di emissione di assegni circolari per far fronte ai debiti della società sarebbe stata giustificata dalla sua posizione di amministratrice della *Controparte_1* nel periodo in considerazione.

Ad ogni modo e sempre con riguardo ai crediti azionati con il ricorso monitorio, l'opponente dichiarava di contestare e di disconoscere la documentazione prodotta in copia "sia con riferimento alla conformità delle copie ai loro originali che con riferimento al contenuto dei documenti prodotti".

In via riconvenzionale, poi, l'opponente deduceva di essere titolare di un credito nei confronti della *Controparte_1* a titolo di utili deliberati dall'assemblea e non distribuiti a lei spettanti quale socia per l'importo complessivo di euro 407.220,00 e, segnatamente, euro 132.000,00 per gli utili riferiti all'esercizio al 31/12/2014, euro 165.000,00 per gli utili riferiti all'esercizio al 31/12/2017 ed euro 110.220,00 per quelli riferiti all'esercizio al 31/12/2018.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, domandava: *"In via preliminare: 1) accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e/o comunque l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Napoli per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 8) della scrittura privata del dicembre 2011 con riferimento al credito di € 99.0000,00 richiesto al punto a) del ricorso per decreto ingiuntivo; 2) dichiarare prescritto il credito di € 170.430,78 vantato dalla ricorrente al punto a) del ricorso per decreto ingiuntivo; In via definitiva e nel merito: 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra *Parte_1* con riferimento alle infondate richieste formulate dall' *Controparte_1* nel ricorso per decreto ingiuntivo; 4) revocare e dichiarare nullo ed in ogni caso annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 7669/2021 del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa, per tutti i motivi esposti nel presente atto; 5) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta col presente atto, dichiarare in ogni caso infondata ed insussistente l'intera pretesa fatta valere dalla *Controparte_1* ed accertare e dichiarare che la sig.ra *Parte_1* è creditrice della *Controparte_1* del complessivo importo di € 407.220,00 per le ragioni indicate al punto III) che precede e per l'effetto condannare l' *Controparte_1* al pagamento in favore della ricorrente del suindicato importo, ovvero del maggiore o minor*

*importo che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c. e svalutazione monetaria dalla data di ogni singola delibera di approvazione dei dividendi sino all'effettivo soddisfo; 6) in via graduata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa creditoria formulata dalla ricorrente compensare parzialmente il maggior credito vantato dalla sig.ra **Parte_1** nei confronti della **Controparte_1** con il minor credito eventualmente accertato in suo favore e condannarla al pagamento delle somme eccedenti l'intervenuta compensazione, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. IV, c.c. e svalutazione monetaria; 7) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario".*

Con comparsa dell'08/04/2022 si costituiva la società **Controparte_1** la quale rilevava, in via preliminare, che la prova dell'esistenza del proprio credito nei confronti di **Parte_1** per complessivi euro 675.730,78 (come originariamente richiesto) sarebbe risultata dall'annotazione nella contabilità sociale sotto la voce "crediti vs soci" e dall'inserimento nei bilanci regolarmente approvati e, da ultimo, in quello relativo all'esercizio al 31/12/2020 oggetto di approvazione (a maggioranza) con verbale dell'assemblea dei soci in data 05/08/2021.

In ogni caso ed in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente quanto al preteso credito di euro 170.430,78 per la vicenda dell'acquisto delle azioni, l'opposta postulava l'interruzione del termine prescrizione per effetto della regolare appostazione nei bilanci e dell'approvazione degli stessi.

In ordine poi alla pretesa destinazione delle anticipazioni per euro 172.324,00 al finanziamento della società **Parte_5** facente parte del gruppo **Pt_1** l'opposta sottolineava come tale circostanza sarebbe stata smentita dall'esame della documentazione contabile eseguita sia da alcuni consulenti della società (segnatamente, con relazione dello studio Pirola Pennuti Zei), sia dall'ispettore nominato dal Tribunale nell'ambito di un procedimento promosso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.

In merito ai pagamenti effettuati dalla **Controparte_1** su espressa richiesta di [...] **Parte_1** in relazione ai propri fornitori per l'importo di euro 195.861,00, nel richiamare la documentazione già depositata la società opposta chiedeva, in particolare, di essere autorizzata – a fronte delle contestazioni mosse sull'autenticità dei documenti – al deposito degli originali delle richieste effettuate presso gli istituti di credito.

Quanto poi alla domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme spettanti a titoli di utili deliberati e non concretamente distribuiti, l'opposta eccepiva di aver eseguito il pagamento di un acconto di euro 66.000,00 a mezzo bonifico bancario in data 14-15/02/2018.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la società opposta domandava: “*IN VIA PRELIMINARE: 1) concedere la provvisoria esecuzione, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo n. 7669/2021 reso in data 11 ottobre 2021, tenuto conto che l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; 2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’ CP_5 ritenga di non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 7669/2021 reso in data 11 ottobre 2021 ivi opposto, accertato che nel corso del giudizio indicato in epigrafe per il credito vantato, sono emersi i presupposti di cui all’art.633, I co. n.1, c.p.c. quanto all’importo uguale ad Euro 368.185,00, oltre interessi e rivalutazione come dovuta per legge, Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, valutate le circostanze, ingiungere alla controparte di pagare la somma di Euro 368.185,00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186 ter. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE 3) rigettare integralmente l’opposizione come proposta in quanto infondata, in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare integralmente il d.i. n. 7669/2021 opposto e/o comunque accertare e dichiarare che la Controparte_1 è creditrice della somma di euro 437.911,00, come portata dal d.i. 7669/2021, condannando in ogni caso parte opponente al pagamento di detta somma in favore della CP_1 ; 3) in via graduata e nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare l’opponente al pagamento dell’importo come portato dal d.i. e/o di quello che in ogni caso risulterà dovuto all’esito del presente giudizio; sempre NEL MERITO, ed anche in via riconvenzionale 4) rigettare, in tutto o in parte, l’opposizione come proposta da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermato altresì il d.i. opposto e/o comunque accertato e dichiarato in ogni caso che la CP_1 è creditrice nei confronti di parte opponente della somma di Euro 437.911,00 come portata dal d.i. opposto, accertare e dichiarare – anche in via riconvenzionale – l’ulteriore credito vantato dalla Controparte_1 nei confronti di Euro 307.545,78 e, per l’effetto, condannare quest’ultima al pagamento anche di tale ulteriore importo in favore della società opposta e/o, comunque, di quanto risulterà in ogni caso dovuto anche in ragione dell’eventuale parziale riconoscimento delle somme come richieste in via riconvenzionale da parte della stessa società opposta, all’esito del presente giudizio di cognizione ed in ragione delle eventuali possibili compensazioni ad operarsi. In ogni caso: 5) con vittoria di spese e accessori come per legge, con attribuzione agli scriventi procuratori dichiaratosi antistatari”.*

Alla prima udienza di trattazione del 14/06/2022 il procuratore di parte opposta esibiva l’originale del documento allegato al n. 5 del fascicolo monitorio oggetto di disconoscimento a cura dell’opponente e, altresì, delle disposizioni di bonifico del 18/07/2016, 22/08/2016, 22/09/2016, 21/10/2016, 14/11/2016, 13/12/2016, 16/12/2016 e 19/12/2016, documentazione di cui il giudice autorizzava il deposito cartaceo (eseguito in data 03/10/2022).

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (con decorrenza indicata dal giudice istruttore dal 01/09/2022) e depositate a cura delle parti le relative memorie con la formulazione di istanze istruttorie, con ordinanza del 20/03/2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/03/2024 (successivamente rinviata, dal precedente giudice istruttore, al 05/12/2024, poi al 07/10/2025 e, in ultimo, al 23/12/2025); all'udienza del 23/12/2025, quindi, i procuratori precisavano le conclusioni richiamando gli atti di causa e la causa veniva riservata in decisione al Collegio con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

§ 3. L'oggetto del decreto ingiuntivo ed il *thema decidendum* dell'opposizione.

Tanto opportunamente premesso, *in limine litis* appare opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine all'oggetto del decreto ingiuntivo avverso il quale è stata spiegata opposizione da *Parte_1*.

Si è visto, infatti, come nell'ambito del procedimento monitorio il giudice abbia richiesto alla società *Controparte_1* chiarimenti ed integrazioni sotto il profilo della prova del complessivo credito oggetto di domanda di ingiunzione (euro 675.730,78), pervenendo, all'esito, ad emettere il decreto per un importo inferiore (euro 437.911,00).

Per quanto il decreto non contenga un'indicazione dettagliata delle voci che hanno concorso a determinare l'importo finale riconosciuto, tuttavia, occorre considerare come il giudice abbia espressamente fatto riferimento, in motivazione, "alle somme pagate su disposizione dell'ingiunta ed alle anticipazioni effettuate come da bonifici allegati".

Orbene, tenuto conto della tripartizione dei crediti operata nella domanda di ingiunzione e del fatto che la richiesta di integrazione ex art. 640, primo comma, c.p.c. si riferisse, in larga parte, alla "prima" voce costituita dal credito per anticipazioni per euro 307.545,78, il Collegio ritiene che – con la pronuncia del decreto – il giudice abbia inteso limitare l'ingiunzione alle sole ulteriori voci costituite dai bonifici per anticipazioni (ovverosia, la "seconda" voce oggetto di domanda per euro 172.324,00) e dai pagamenti eseguiti su disposizione della *Pt_1* (ovverosia, la "terza" voce oggetto di domanda per euro 195.861,00).

Il che induce a constatare l'esistenza di un errore materiale contenuto nel predetto decreto ingiuntivo, ciò nella misura in cui esso indica la somma complessiva di euro 437.911,00 in luogo di quella corretta di euro 368.185,00 (ovverosia, euro 172.324,00 + euro 195.861,00).

Ne discende che il *thema decidendum* dell'opposizione deve essere limitato alle doglianze concernenti tali voci di credito (le uniche, si ribadisce, che possono ritenersi essere state oggetto dell'ingiunzione di pagamento), fermo restando che le questioni relative agli ulteriori crediti per anticipazioni/pagamenti (ovverosia, quelli di cui alla "prima" voce oggetto di domanda per euro 307.545,78) saranno oggetto di deliberazione nel quadro della domanda riconvenzionale comunque spiegata dalla società.

§ 4. L'opposizione al decreto ingiuntivo: la contestazione sulla nullità per indeterminatezza dell'oggetto.

Venendo al merito, si è visto come, con il primo motivo di opposizione, la *Pt_1* abbia eccepito la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del decreto ingiuntivo.

La censura non merita condivisione.

Invero, le considerazioni sopra svolte al § 3 consentono di individuare il contenuto oggettivo dell'ingiunzione pronunciata dal Tribunale, nel senso, si ribadisce, di condanna della *Pt_1* alla restituzione delle somme oggetto dei bonifici per "anticipazioni" nella misura di euro 178.324,00 e dei pagamenti eseguiti dalla società su disposizione della *Pt_1* per euro 195.861,00.

Ne discende che alcuna incertezza è ravvisabile.

§ 5. segue: l'opposizione al decreto ingiuntivo: le contestazioni relative all'inesistenza dei crediti.

Si è visto, ancora, come – con un secondo motivo di opposizione – *Parte_1* [...] abbia contestato nel merito l'esistenza dei crediti azionati, formulando plurime censure sia sotto il profilo dell'inidoneità processuale della documentazione prodotta, sia con riguardo all'inesistenza nel merito delle pretese avanzate.

A fronte di tali contestazioni, l'odierna parte opposta ha invocato principalmente la circostanza per cui i crediti azionati sarebbero stati, in realtà, oggetto di riconoscimento nelle delibere di approvazione dei bilanci ed ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla vincolatività per il socio delle delibere dell'assemblea.

Ciò posto, ritiene il Collegio che – anche facendo applicazione del principio della ragione più liquida – le complessive contestazioni non meritino condivisione per le ragioni di seguito indicate.

§ 5.1. Anzitutto, sul piano processuale il Collegio non può fare a meno di rilevare l'inammissibilità del disconoscimento operato da parte dell'odierna opponente.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che *"la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole*

di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775).

Orbene, nel caso di specie non v'è chi non veda come la contestazione formulata da parte opponente difetti del tutto sia dell'indicazione specifica dei documenti (salvo che per quello allegato al n. 5 della produzione monitoria), sia soprattutto dell'indicazione delle ragioni e degli aspetti per i quali si è assunto che le copie prodotte differirebbero dagli originali, essendo mancata qualsivoglia menzione sul punto.

§ 5.2. Ciò posto e passando al merito della domanda di ingiunzione e delle relative contestazioni, giova premettere come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – *“la “plena cognitio” che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla”* (Cass. 17 dicembre 2024, n. 32959; Cass. 28 maggio 2019, n. 14473; Cass. 26 ottobre 1974, n. 3174).

Il principio di diritto sopra illustrato consente di dare ingresso nella presente sede ad un documento formato in data antecedente all'introduzione del presente giudizio e che fornisce prova del complessivo credito azionato.

Il riferimento è al bilancio di esercizio al 31/12/2020 oggetto di approvazione, a maggioranza, da parte dell'assemblea dei soci della *Controparte_1* in data 05/08/2021 (cfr. i documenti n. 3 e 3.1. allegati alla comparsa di costituzione).

Invero, nel bilancio in questione, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti pure invocati sin dalla fase monitoria, non è stata genericamente indicata la voce “crediti vs soci”, bensì è stata specificata la relativa consistenza nel quadro delle voci “crediti verso altri” e, segnatamente, “crediti verso soci”: sotto questo profilo, la nota integrativa da un lato espressamente menziona l'ammontare monetario del credito nei confronti di *Parte_1*, dall'altro lato individua il “titolo” di tali somme mercé il rinvio *per relationem* alla richiesta di decreto ingiuntivo già articolata.

Orbene, il documento così prodotto induce a ritenere che la società odierna opposta (che, come noto, riveste la posizione di attrice in senso sostanziale) abbia in tal modo fornito prova del credito azionato.

Sul punto, trova infatti applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *“il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ... ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ne consegue che la relativa delibera, in deroga all'art. 2709 cod. civ., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo”* (Cass. 19 giugno 2013, n. 15394; Cass. 19 ottobre 2006, n. 22475; Cass. 11 settembre 1997, n. 8938; Cass. 22 ottobre 1991, n. 11207).

In buona sostanza, la specifica e chiara indicazione – contenuta nel predetto bilancio – in ordine ai crediti della *Controparte_1* nei confronti della socia *Parte_1* [...] comporta che quell'indicazione *“conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo socio”* (cfr. la sopra citata Cass. 19 ottobre 2006, n. 22475).

Né coglie nel segno l'obiezione formulata dall'odierna opponente secondo cui il principio in questione varrebbe unicamente per i crediti non contestati, atteso che una tale limitazione dell'ambito operativo della regola *de qua* non trova riscontro dalla lettura dei precedenti di legittimità sopra richiamati, i quali si premurano unicamente di richiedere che il credito sia indicato in maniera chiara nel documento di bilancio (indicazione che, si ribadisce, si rinviene nel bilancio al 31/12/2020).

§ 5.3. Le considerazioni che precedono comportano che le censure formulate nel merito dalla *Pt_1* circa l'esistenza e l'ammontare esatto dei crediti non possano trovare ingresso nella presente sede, ostandovi l'efficacia vincolante e di piena prova da riconoscersi al documento di bilancio approvato dall'assemblea.

In altri termini, quelle censure avrebbero potuto e dovuto esser fatte valere con la tempestiva impugnazione del bilancio, potendo, peraltro, in quella sede domandarsi anche i necessari provvedimenti di sospensione dell'efficacia della delibera.

§ 6. La domanda riconvenzionale formulata da *Parte_1* il credito per utili deliberati e non distribuiti.

Parte opponente ha poi formulato domanda riconvenzionale postulando l'esistenza di un proprio credito per utili deliberati dall'assemblea dei soci e concretamente non distribuiti.

La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.

§ 6.1. Anzitutto, in punto di diritto giova ricordare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – il diritto agli utili sorga in favore del socio se ed a condizione che la loro distribuzione sia stata deliberata dall'assemblea

(e nei limiti di tale deliberazione) (cfr., sul punto, Cass. 26 dicembre 2025, n. 34221; Cass. 29 gennaio 2008, n. 2020; Cass. 11 marzo 1993, n. 2959).

§ 6.2. Ciò posto, in punto di fatto l'opponente ha dimostrato l'esistenza del proprio diritto agli utili maturati per gli esercizi al 31/12/2014, al 31/12/2017 ed al 31/12/2018, producendo le rispettive delibere con le quali l'assemblea dei soci ha approvato la distribuzione rispettivamente di euro 400.000,00 per il bilancio al 31/12/2014 (delibera del 26/06/2015 e relativo documento di bilancio: cfr. i documenti nn. 2 e 3 allegati alla produzione di parte opponente), di euro 500.000,00 per il bilancio al 31/12/2017 (delibera del 24/09/2018 e relativo documento di bilancio: cfr. i documenti nn. 6 e 7 allegati alla produzione di parte opponente) e di euro 334.000,00 per il bilancio al 31/12/2018 (delibera del 01/07/2019 e relativo documento di bilancio: cfr. i documenti nn. 8 e 9 allegati alla produzione di parte opponente).

Orbene, è pacifico e risultante altresì dai verbali delle assemblee sopra menzionate come l'odierna opponente fosse titolare – al momento di ciascuna deliberazione – di una quota pari al 33% delle azioni della *Controparte_1* ragion per cui la quota degli utili corrispondenti è pari a complessivi euro 407.220,00 (euro 132.000,00 + euro 165.000,00 + euro 110.220).

§ 6.3. L'importo di euro 407.220,00 deve essere tuttavia ridotto della somma di euro 66.000,00.

Invero, la società *Controparte_1* ha documentato l'intervenuto pagamento (in data 14-15/02/2018) di un importo con la causale "acconto dividendi 2014" (cfr. il documento n. 13 allegato alla memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).

Contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, la documentazione in questione appare pienamente utilizzabile per essere stata tempestivamente depositata da parte opposta nel termine di legge: sul punto, infatti, occorre considerare come il precedente giudice istruttore abbia disposto la decorrenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dal 01/09/2022, ragion per cui – non potendosi computare il *dies a quo* indicato – la data di scadenza per il deposito della memoria coincide con il giorno del 03/10/2022 (stante lo slittamento al lunedì ex art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.) e, quindi, con la data del deposito della memoria.

Ne discende che l'importo del credito spettante a *Parte_1* a titolo di utili deliberati e non distribuiti sia pari ad euro 341.220,00 (ovverosia, euro 407.220,00 – euro 66.000,00).

§ 7. La domanda riconvenzionale formulata dalla società Controparte_1 i crediti per anticipazioni/pagamenti per euro 307.545,78.

Si è visto infine come, con la comparsa di costituzione e risposta dell'08/04/2022, la società Controparte_1 abbia a propria volta formulato una domanda riconvenzionale nei confronti di Parte_1, chiedendo l'accertamento (e la conseguente liquidazione) del credito vantato per i "titoli" per i quali in sede di emissione del decreto ingiuntivo il Tribunale aveva ritenuto non sussistente la relativa prova e, quindi, per l'importo di euro 307.545,78 (tenuto conto delle precisazioni operate al § 3 della presente sentenza in ordine alla corretta individuazione dell'oggetto dell'ingiunzione).

Ciò posto, la domanda è fondata nei termini di seguito illustrati.

§ 7.1. Anzitutto, alcun problema si pone in ordine all'ammissibilità sul piano processuale di una domanda di tal fatta.

A ben vedere, infatti, non vi è spazio per dare ingresso al dibattito sui limiti di ammissibilità della *reconventio reconventionis* formulata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

A prescindere dal fatto che rispetto a tale questione si riscontra una complessiva evoluzione in senso alla giurisprudenza di legittimità nel senso di un tendenziale "allargamento" dello spazio di ammissibilità di una domanda di tal fatta (cfr., sul punto, Cass. 27 novembre 2023, n. 32933; Cass. 22 settembre 2023, n. 27183; Cass. 24 marzo 2022, n. 9633; in senso difforme, invece, nella giurisprudenza precedente, Cass. 25 febbraio 2019, n. 5415 e Cass. 22 giugno 2018, n. 16564, nelle quali l'ammissibilità della *reconventio reconventionis* era condizionata al fatto che essa dipendesse dal titolo dedotto in causa o da quello che già apparteneva alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale) appare dirimente la circostanza per cui non si è in presenza di una vera e propria domanda "nuova" rispetto a quella già formulata con il ricorso per ingiunzione, bensì della medesima domanda (ovviamente, estesa anche alla parte per la quale il giudice del monitorio ha ritenuto insussistenti i presupposti di liquidità ed esigibilità ai fini della pronuncia dell'ingiunzione).

§ 7.2. Nel merito, la prova del credito discende anche in tal caso dal documento di bilancio al 31/12/2020 oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci in data 05/08/2021.

Invero, quel documento fa riferimento all'intero credito oggetto della domanda di ingiunzione, ragion per cui devono integralmente richiamarsi le considerazioni svolte in punto di diritto ai §§ 5.2. e 5.3. della presente sentenza.

Trova cioè applicazione il principio di vincolatività per il socio delle indicazioni contenute nel documento di bilancio non tempestivamente impugnato, ciò che assorbe tutte le questioni relative all'esistenza di quei crediti (ivi compresa la questione della sopravvenuta estinzione).

Né sotto questo profilo merita condivisione l'eccezione di difetto di giurisdizione/competenza formulata da parte opponente in ordine all'accertamento del credito per euro 99.000,00 a titolo di rimborso dell'anticipazione corrisposta nel quadro della c.d. transazione D'Abundo.

Al di là del fatto che l'accertamento dell'esistenza del credito della società *in parte qua* è parimenti coperta dall'efficacia vincolante della delibera di bilancio approvata, appare in ogni caso rilevante la circostanza per cui la devoluzione agli arbitri concerne la risoluzione delle controversie che attengano all'interpretazione ed esecuzione dell'accordo transattivo, laddove, nel caso di specie, la pretesa investe i rapporti interni (sotto forma di regresso) tra alcuni dei partecipanti all'accordo per effetto dell'intervenuta esecuzione dello stesso.

In altri termini, la controversia non investe l'accordo transattivo ma le mere conseguenze restitutorie nascenti dalla (pacifica) esecuzione dello stesso.

§ 8. Conclusioni sulle complessive domande.

Tirando le fila del complessivo discorso alla luce delle plurime domande formulate, dunque, le considerazioni che precedono inducono allora a ritenere che:

da un lato, la domanda di ingiunzione di pagamento spiegata dalla *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* (beninteso, nella misura correttamente individuata di euro 368.185,00 in luogo di quella di euro 437.911,00) sia provata e fondata e l'opposizione spiegata sul punto dalla *Pt_1* debba invece essere rigettata;

dall'altro lato, la domanda riconvenzionale spiegata da *Parte_1* sia fondata nei limiti della somma di euro 341.220,00.

Avendo l'odierna opponente espressamente domandato, sia pure in via subordinata, la compensazione tra i due crediti ex artt. 1241 e seguenti cod. civ., deve darsi atto dell'estinzione derivante dalla compensazione, revocandosi in ogni caso il decreto ingiuntivo (la revoca essendo una mera conseguenza del predetto effetto estintivo) e condannandosi la *Pt_1* al pagamento della differenza a credito della società (euro 368.185,00 per il credito in favore della società – euro 341.220,00 per il credito in favore di *Parte_1* = euro 26.965,00).

Sulla somma così riconosciuta competono alla società gli interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, cod. civ. in difetto di specifica diversa domanda; non può

invece riconoscersi la paventata rivalutazione in difetto di allegazione e prova del maggior danno subito.

All'importo così riconosciuto deve poi aggiungersi quello risultante a seguito dell'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte opposta con la comparsa dell'08/04/2022 nella misura sopra indicata di euro 307.545,78.

Anche su tale somma competono alla società gli interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, cod. civ. in difetto di specifica diversa domanda, laddove non può riconoscersi la paventata rivalutazione in difetto di allegazione e prova del maggior danno subito.

§ 9. Il regolamento delle spese di lite.

L'esito complessivo della controversia induce a ravvisare i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, atteso che, in particolare, è ravvisabile una situazione di soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) previa correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 7669 dell'11/10/2021 in ordine all'ammontare della somma oggetto di ingiunzione (da intendersi pari ad euro 368.185,00 in luogo di euro 437.911,00) rigetta l'opposizione formulata da **Parte_1** con atto di citazione del 25/11/2021;
- 2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da [...] **Parte_1** con atto di citazione del 25/11/2021 accerta il credito della stessa nei confronti della società **Controparte_1** a titolo di utili deliberati e non distribuiti nella misura di euro 341.220,00;
- 3) dichiara l'estinzione parziale per compensazione del credito vantato dalla società **Controparte_1** azionato con il decreto ingiuntivo n. 7669 dell'11/10/2021 per euro 368.185,00 con il controcredito vantato da [...] **Parte_1** oggetto della domanda riconvenzionale sopra formulata sino a concorrenza della somma di euro 341.220,00 e per l'effetto:
- 4) revoca il predetto decreto ingiuntivo;
- 5) condanna **Parte_1** al pagamento, in favore della società **CP_1** [...] della differenza risultante a seguito dell'eccepita compensazione e,

segnatamente, della somma di euro 26.965,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, cod. civ. con decorrenza dalla domanda:

- 6) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla società *CP_1* [...] con comparsa dell'08/04/2022 condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della società *Controparte_1* dell'ulteriore somma di euro 307.545,78, oltre interessi al tasso ex art. 1284, primo comma, cod. civ. con decorrenza dalla domanda.

- 7) compensa integralmente tra le parti le spese del complessivo giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'08/07/2026

Il presidente
dott. Ulisse Forziati

Il giudice estensore
dott. Valerio Colandrea